



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113
Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

DETERMINAZIONE SERVIZIO TRIBUTI - ELETTORALE - CIMITERIALI - ATTUAZIONE DEL WELFARE N.27 DEL 04/07/2026

OGGETTO:

Soggiorno climatico in località San Bartolomeo al Mare (Im) per anziani residenti nel Comune di Granozzo con Monticello - Impegno di spesa – Cig. n. BC35535BD2.

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - ELETTORALE - CIMITERIALI - ATTUAZIONE DEL WELFARE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.10.2021, con cui è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio per l'attuazione del welfare ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito.

Visto il Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18.12.2025.

Visto il PIAO 2026 -2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 30.03.2026.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 107, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Fatto presente che, come da diversi anni a questa parte, si intende organizzare, relativamente ai cittadini residenti, un soggiorno per anziani in località San Bartolomeo al Mare (Im), Hotel Anita.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: soggiorno marino anziani 2026;
- Importo del contratto anno 2026: 8.492,00 I.V.A. esente;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Precisato, altresì, che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che per l'organizzazione del suddetto soggiorno l'agenzia Viaggi Piumina di Allasia Srl di Imperia (Im) in data 06.02.2026 ha proposto un soggiorno presso l'Hotel Anita di San Bartolomeo al Mare (Im) ad un costo complessivo per pensione completa che si giudica congruo.

Dato, altresì, atto che successivamente all'individuazione dell'Hotel in cui effettuare il soggiorno di che trattasi, con manifesto pubblico si è portato a conoscenza della cittadinanza interessata l'intendimento di organizzare l'iniziativa di cui sopra, invitando i potenziali utenti a formulare apposita domanda di partecipazione secondo moduli appositamente predisposti.

Rilevato:

= che sono pervenute n.8 richieste di partecipazione, corredate con la documentazione prevista dal manifesto di cui sopra;

= che, dall'istruttoria eseguita, è emersa l'ammissibilità al soggiorno di tutte le suddette richieste;

= che, pertanto, occorre procedere per la fissazione della quota di partecipazione posta a carico dei richiedenti, in base a quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026 - 2028.

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale 20 del 29.08.2013, con la quale è stato stabilito di ricompensare, a titolo simbolico e ad interpretazione di quanto già previsto con la precedente deliberazione della Giunta comunale n.54 in data 15.10.2012, con un soggiorno marino per anziani assunto a carico del Comune chi ha svolto il servizio di accompagnamento e di assistenza degli alunni della scuola dell'infanzia che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.

Atteso, per quanto sin qui esposto, di poter procedere per la definizione dei soggetti ammessi e di dover assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2026.

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Visti, in tema di competenza per l'adozione della presente determinazione, il dispositivo del decreto citato in intestazione;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento sui controlli;

Dato atto che la sottoscritta è Responsabile del Procedimento e dichiara di non trovarsi, ai fini del presente atto, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Granozzo Con Monticello, di aver rispettato tutte le prescrizioni contenute nel vigente PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Dato atto che la sottoscritta Responsabile del Servizio, con l'apposizione della firma sul presente atto, attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

DETERMINA

DI ATTENDERE a quanto in premessa indicato disponendo quanto segue:

- a) l'organizzazione del soggiorno avviene a mezzo della Viaggi Piumina di Allasia Srl di Imperia (Im);
- b) il riconoscimento a favore della suddetta agenzia del corrispettivo nella stessa premessa specificato che, tenuto conto del numero degli ospiti ammessi di cui si dirà in prosieguo, sviluppa un costo pari a euro 8.492,00;
- c) l'ammissione al soggiorno in argomento dei n.8 richiedenti, dandosi atto che tra gli ammessi ci sono anche soggetti non residenti che pagano la quota intera;
- d) la quantificazione in euro 1.394,40 dell'onere a carico dell'Ente, finanziato con fondi propri, in funzione delle accordate agevolazioni a seguito di quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026 – 2028 e con atto n.20 del 29.08.2013.
- e) che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DISPORRE, altresì:

- a) che il costo da riconoscere alla Viaggi Piumina di Allasia Srl di Imperia (Im) indicato nel precedente punto 1, lettera b), sia impegnato sulla missione/programma/titolo/capitolo 12.03.1.1877/99 del bilancio di previsione 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- b) che, prima della data fissata per la partenza, gli ammessi al soggiorno di cui è menzione nel precedente punto 1, lettera c), hanno già provveduto al pagamento a saldo della quota di rispettiva spettanza che sarà riversata sul titolo/tipologia/categoria 3.0100.3020/99, per un totale di €7.097,60.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DI PRECISARE che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e alla ditta incaricata per doverosa conoscenza.

DI DARE ATTO che presente Determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

DI STABILIRE che dei contenuti del presente atto sarà data informazione sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici".

Comune di Granozzo con Monticello, 04/07/2026

Il Responsabile del Servizio

Firmato Digitalmente
Cavigiolo Barbara